



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 395 DEL 05/11/2025

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'APPARTAMENTO SITO IN VIA LUSIGNANI CIV. 30 SCALA A INT. 9, CAUSA INCENDIO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 30/10/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva una nota dei Vigili del Fuoco relativa ad un incendio avvenuto presso l'appartamento in Via Lusignani 30, scala A interno 9;
- in pari data, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità ha provveduto ad esperire un sopralluogo presso l'appartamento, nel corso del quale prendeva visione dei danni da incendio localizzati nel vano cucina/soggiorno, nonché dei danni da fumo nei restanti vani;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e vista la momentanea impossibilità di una libera fruizione dell'immobile, si è disposto - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato - lo sgombero dell'appartamento sito in Via Lusignani 30 scala A interno 9, ciò in ragione anche del temporaneo allontanamento dell'inquilina, disposto dal personale dei Vigili del Fuoco precedentemente intervenuto;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 30/10/2025 – rif. prot. 0551283.I del 03/11/2025 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del

Documento sottoscritto digitalmente

presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 0548430.U del 30/10/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 30/10/2025 dall'Ufficio Pubblica Incolumità - e con la nota prot. 0548430.U del 30/10/2025 la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso causa incendio - fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione – per:

- appartamento sito in Via Lusignani 30 scala A interno 9;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Media Val Bisagno;
- al Municipio 4 Media Val Bisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.